

# ORDINANZA MUNICIPALE

## VIETANTE L'USO INDEBITO DI BOMBOLETTE SPRAY E OGGETTI CONTUNDENTI

### VIETANTE L'USO DI OGGETTI PIROTECNICI, MORTARETTI E SIMILI

### Il municipio di vezia in applicazione dell'art. 192 (LOC)

### Richiamati:

- ➤ la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977;
- > l'Ordinanza federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
- ➤ la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sugli esplosivi del 17 giugno 1981; conformemente alle competenze attribuitegli dagli articoli 107 LOC e 23 del relativo Regolamento di applicazione, (Polizia locale),

emana la seguente ordinanza:

- **1.** E' vietata l'utilizzazione indebita di bombolette spray di qualunque tipo e con qualsiasi prodotto, ai danni di persone, beni pubblici e privati.
- **2.** E' pure vietato l'uso di qualsiasi oggetto contundente, in particolare di manganelli, in plastica o altro materiale, trasformati in modo da provocare danni alle persone o alle cose.
- 3. E' proibito l'uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili.
- **4.** Non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni fuochi d'artificio e ogni altro mezzo contenente polvere detonante.
- 5. La vendita di fuochi d'artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1°agosto. Il loro uso è ammesso sono in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti emananti a causa di situazioni particolari.
- **6.** Qualsiasi violazione della presente ordinanza sarà perseguita conformemente ai disposti contenuti nell'art. 160 del Regolamento comunale, con l'applicazione di una multa.

# PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: Bruno Ongaro Milko Pastore

Vezia, 24 novembre 2004